



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Servizio per il reclutamento, la gestione del personale della scuola e relazioni sindacali
Ufficio rapporto di lavoro e mobilità del personale scolastico**

Via G. Gilli, 3 - 38121 TRENTO
Tel. 0461 - 499220
Fax 0461 - 497287
e mail: serv.perscuola@provincia.tn.it
pec: serv.perscuola@pec.provincia.tn.it

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
DELLE SCUOLE E ISTITUTI DI ISTRUZIONE
PRIMARIA E SECONDARIA

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE ALBERGHIERO

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE SERVIZIO ALLA
PERSONA E DEL LEGNO

AI COORDINATORI PEDAGOGICI
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

LORO SEDI

ALBO INTERNET

Trento, 15 FEB 2016

S166/2016/ 73421 4.2

OGGETTO: Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80 Jobs Act e Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.

I benefici contenuti nel Decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80 recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, entrato in vigore il 25 giugno 2015 in via sperimentale per il solo anno 2015, **continuano a trovare applicazione** anche per gli anni successivi come stabilito dall'art. 43, comma 2 del Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Le modifiche che vengono messe a regime riguardano:

Art. 2 comma 1 lettera a)

I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima di un parto prematuro si aggiungono al periodo di congedo di maternità, anche qualora la somma dei periodi superi il limite complessivo di cinque mesi; il prolungamento del congedo è concesso d'ufficio sulla base dell'autocertificazione di nascita del figlio.

Art. 2 comma 1 lettera b)

In caso di ricovero del neonato in struttura pubblica o privata, la madre ha il diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di godere dello stesso, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del neonato. Il diritto può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiara la compatibilità dello stato di salute della dipendente con la ripresa dell'attività lavorativa.

Art. 7 - Congedo parentale

Il congedo parentale compete, in costanza del rapporto di lavoro, ai genitori naturali entro i primi 12 anni di vita del bambino.

Art. 8 - Prolungamento del congedo parentale

L'arco temporale entro il quale i genitori possono fruire dei 3 anni di prolungamento del congedo parentale per assistere il figlio disabile, viene esteso dagli 8 ai 12 anni di vita del bambino, retribuito al 30%.

Art. 10 – Congedo parentale nei casi di adozione e affidamento

Ai genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali e cioè entro i primi dodici anni dall'ingresso del minore nella famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento e non oltre il compimento della maggiore età dello stesso.

Art. 24 - Congedo per le donne vittime di violenza di genere

Le dipendenti inserite nei percorsi di protezione per episodi di violenza di genere, debitamente certificati dai Servizi Sociali del Comune di residenza o dai Centri Antiviolenza o dalle Case Rifugio, possono usufruire di un congedo della durata massima di tre mesi. Il periodo di congedo è indennizzato in misura pari all'ultima retribuzione, coperto da contribuzione figurativa, computato ai fini dell'anzianità di servizio ed utile alla maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

PERSONALE ATA – ASSISTENTE EDUCATORE – INSEGNANTE SCUOLE INFANZIA – DOCENTI FORMAZIONE PROFESSIONALE

La normativa migliorativa prevista dal Decreto legislativo n. 80/2015, si applica solo per i **primi 6 mesi** di congedo parentale per un massimo complessivo tra i genitori di 10/11 mesi.

Da 0 a 12 anni di vita del bambino totale 10/11 mesi cumulabili tra i genitori (massimo 6 mesi per genitore).

Retribuzione:

da 0 a 6 anni di vita del bambino - primi 30 giorni di calendario retribuiti al 100% se fruiti entro i 3 anni e ulteriori 5 mesi retribuiti al 30%
da 6 a 12 anni di vita del bambino - nessuna retribuzione

Per i mesi di congedo parentale richiesti da un solo genitore successivamente al sesto, se fruiti entro i 3 anni di vita del bambino sono retribuiti al 30%, dal 3° all'8° anno di vita del bambino non sono retribuiti, non sono previsti dopo l'8° anno¹.

Congedo parentale a mezza giornata (fruibile solo per personale ATA)

E' introdotto, per i primi sei mesi, con esclusione dei primi 30 giorni di calendario se fruiti al 100% , il congedo parentale a mezza giornata, in misura pari alla metà (non frazionato e continuo) del proprio teorico giornaliero; la prestazione lavorativa dell'altra mezza giornata non potrà essere

¹ Art. 37 ccpl vigente

giustificata con riposi per maternità o riposi orari giornalieri per assistere i figli. Il numero di mezze giornate di congedo richieste con il modello TSK 15 (allegato) deve sempre essere tale da corrispondere a **giornate intere usufruite nel mese**. Si precisa che l'assenza è giustificata per la metà del proprio teorico giornaliero; l'attività lavorativa eventualmente svolta non dovrà essere inferiore ad un'ora.

PERSONALE DOCENTE

La normativa migliorativa prevista dal Decreto legislativo n. 80/2015, si applica solo per i **primi 6 mesi** di congedo parentale per un massimo complessivo tra i genitori di 10/11 mesi.

Da 0 a 12 anni di vita del bambino totale 10/11 mesi cumulabili tra i genitori (massimo 6 mesi per genitore).

Retribuzione:

da 0 a 6 anni di vita del bambino - primi 30 giorni di calendario retribuiti al 100% se fruiti entro i 3 anni e ulteriori 5 mesi retribuiti al 30%

da 6 a 12 anni di vita del bambino - nessuna retribuzione

Per i mesi di congedo parentale richiesti da un solo genitore successivamente al sesto e per quanto non espressamente previsto, si rinvia al contratto collettivo provinciale di lavoro articoli 51 e seguenti.

Si invitano le segreterie a dare ampia diffusione alla presente circolare, ricordando che la stessa è pubblicata sul sito www.vivoscuola.it

Sono a disposizione per ulteriori informazioni per il personale Ata: Turrini Carla (tel. 0461 491391) e Lorenza Negri (tel. 0461 491365), per il personale docente: Andreozzi Luciana (tel. 0461 491451) e Lucia Nardelli (tel. 0461 491358).

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
- dott.ssa Livia Ferrario -

Allegati: n. 2

Modello TSK 15
Dichiarazione sostitutiva congedo parentale/aspettativa